

# D.lgs. n. 39/2014 – Certificato penale per rapporti di lavoro con minori – Circ min. n.9/2014

---

15 Aprile 2014

Il 6 aprile scorso è entrato in vigore il d.lgs. n. 39/2014 (G.U. n. 68/14), emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile.

A decorrere da tale data, ai sensi dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal provvedimento in esame, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.

Sull'argomento, il Ministero del lavoro ha fornito i dovuti chiarimenti con l'allegata circolare n. 9/2014.

In sintesi, il dicastero, nel richiamare gli orientamenti già forniti dal Ministero della Giustizia – reperibili nella [pagina dedicata](#) del sito internet – ha precisato quanto segue:

- la previsione attiene esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non i rapporti di lavoro già in essere);
- l'obbligo si applica non solo alle tipologie di lavoro subordinato ma anche alle forme di attività di natura autonoma, quali, ad esempio, le collaborazioni a progetto;
- l'adempimento interessa anche le agenzie di somministrazione;
- l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovrintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
- l'obbligo sarebbe circoscritto alle sole attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori, con esclusione di quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, compresi i minori;
- in carenza della certificazione è possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.